

PILLOLE DI DIRITTO PER NONNI

DIRITTO DEGLI ASCENDENTI A MANTENERE RAPPORTI CON I NIPOTI

Il diritto fondamentale del minore al mantenimento del legame con i parenti, a livello sovranazionale, è riconosciuto dalla **Convenzione dei diritti del Fanciullo** del 20 novembre 1989 e dalla **Convenzione di Strasburgo** del 25 gennaio 2003.

NONNI, NIPOTI E GENITORI: LA TUTELA DELLE RELAZIONI

La tutela delle relazioni familiari della persona di età minore, se queste sono positive per il suo sviluppo psico-fisico, rientra nella sfera di copertura dell'art. 8 della Convenzione sui diritti umani di Roma e nel concetto di vita privata e familiare.

Il limite della presunzione di positività dei rapporti dei nipoti con gli ascendenti è sempre il criterio del superiore interesse del minore: la relazione con i nonni, come ogni relazione del minorenne, deve essere tutelata se tale da garantirne le migliori condizioni di sviluppo psico-fisico del minore stesso. Il criterio del superiore interesse del minorenne è sempre preminente ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, pertanto il diritto dei nonni, come quello di tutti i soggetti adulti quando siano incompatibili con l'interesse della persona di età minore, dovrebbe essere compresso in funzione della prioritaria tutela del minore.

IL DIRITTO DEL MINORE ALLA CONTINUITÀ DEGLI AFFETTI

L'art. 315 – bis del Codice Civile sancisce il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il comma 2 riconosce il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

L'art. 317 – bis del Codice Civile disciplina il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti.

LA TUTELA DEL LEGAME CON GLI ASCENDENTI

Diritto fondamentale per il minore è il **mantenimento del legame con i parenti** di ciascun ramo genitoriale, riconducibile al più ampio interesse del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Il diritto in questione deve essere garantito al minore anche a seguito della rottura del nucleo familiare: sotto tale profilo l'art. 337-ter del Codice Civile sancisce il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Sotto il profilo della legittimazione ad agire l'art. 317-bis del Codice Civile riconosce esclusivamente agli ascendenti il potere di rivolgersi al Giudice affinché adotti – secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 336 c.c. – i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore.

Qui di seguito delle slides di sentenze giurisprudenziali sul diritto dei nonni ad avere una continuità di affetti con i nipoti.